

LA SALUS ANIMARUM

PIERO PELLEGRINO

1. Nel suo famoso «Discorso generale su l'ordinamento canonico» Pio Fedele riportava all'attenzione della dottrina canonistica contemporanea il fine supremo dell'ordinamento canonico, la *salus animarum*, elemento che caratterizza in modo del tutto peculiare l'esperienza giuridica della Chiesa. Egli affermava: «Il fine dell'ordinamento canonico non è, come negli altri ordinamenti, circoscritto negli angusti limiti della vita umana e della realizzazione dei beni temporali necessari alla medesima. Il diritto della Chiesa, come ha le sue profonde radici in un ordinamento supremo che non conosce limiti di spazio e di tempo... così ha il suo fine supremo in un bene oltremondano che non ha l'eguale, assoluto, immutabile, insostituibile: la salvezza eterna delle anime»¹.

Per l'autore, in sostanza, la *salus animarum* diventa l'elemento che *caratterizza* in modo essenziale l'ordinamento canonico, non solo differenziandolo radicalmente da ogni altro ordinamento giuridico, ma identificandolo nella sua specifica fisionomia².

Il Fedele, in realtà, si serve della *salus animarum* per recuperare una piena autonomia della scienza canonistica rispetto alla dottrina giuridica secolare, in base alla considerazione che tra ordinamento canonico e ordinamento civile, «vi è l'incommensurabilità stessa che divide l'ordine soprannaturale dall'ordine naturale»; sicché la *salus animarum* diventa per l'autore l'unico elemento che consente di comprendere il diritto della Chiesa, di penetrare lo spirito che lo anima, di rendersi ragione degli istituti, delle regole, delle soluzioni che esso appresta per i singoli casi concreti: la *salus animarum*, insomma, costituisce «lo strumento

1. P. FEDELE, *Discorso generale su l'ordinamento canonico*, Roma 1974, p. 30.

2. P. MONETA, «La "Salus animarum" sul dibattito della scienza giuridica», in *Jus Ecclesiae*, 2000, 2, pp. 308 ss.

infallibile per *penetrare* nell'essenza di numerosi istituti e fenomeni tipicamente canonistici»³.

Le tesi del Fedele suscitarono un *ampio dibattito* nella dottrina canonistica dell'epoca.

La tendenza prevalente era quella di considerare la *salus animarum* non all'interno di questo ordinamento giuridico, ma al di fuori di esso, quale elemento meta-giuridico al quale tutto il complesso della giuridicità canonica deve tendere ed in cui deve alla fine realizzarsi⁴. Si affermò che la Chiesa è una società che vive in quanto società per uno scopo che la trascende, un fine che non le è insito, chiuso in essa, ma è al di fuori di essa, al di fuori degli individui in essa riuniti⁵.

Certamente anche lo Stato ha un fine che è il bene degli individui che lo compongono, l'insieme della collettività che ne risulta, laddove il fine che è proposto dalla società riunita nella Chiesa è invece del tutto trascendente, poiché è anzitutto e soprattutto la salvezza delle singole anime⁶. Insomma, per il Giacchi la *salus animarum* è un fine da intendersi metagiuridico; per il Robleda è un «fine etico» che rimane estraneo all'ordinamento giuridico e lo trascende⁷. Per il Ciprotti è un fine da intendersi «non nel senso che il diritto canonico abbia la funzione di costringere l'individuo ad astenersi dal peccato, in modo da salvare così la sua anima, bensì nel senso che il regolamento dei conflitti intersoggettivi di interessi fatto dalla Chiesa coordina le azioni di ciascun uomo nei confronti degli altri, in modo tale che esse non impediscano né rendano più difficile, anzi, se è possibile, facilitino agli altri uomini l'attuazione dei loro interessi soprannaturali»⁸.

Un altro autore si è soffermato, in varie fasi, su questo tema, rilevando che la *salus animarum* costituisce il fine ultimo dell'ordinamento canonico inteso però come *suprema ordinatio* (*suprema lex*) e soltanto in

3. P. FEDELE, *Discorsi sul diritto canonico*, Roma 1979, p. 9.

4. O. GIACCHI, «Diritto canonico e dogmatica giuridica moderna», in *Annali della R. Università di Macerata*, 1939, pp. 194 ss.

5. O. GIACCHI, «La norma nel diritto canonico», in *La norma en el derecho canónico*, I, Pamplona 1979, p. 26.

6. O. GIACCHI, *o. c.*, loc. cit., pp. 26-27.

7. O. ROBLEDA, «Fin del derecho de la Iglesia», in *Rev. Esp. Der. Can.*, 1947, p. 283.

8. P. CIPROTTI, «Considerazioni sul Discorso del Fedele», in *Arch. dir. sec.*, 1941, pp. 341 ss.

quanto costituisce suprema legge della stessa Chiesa; più precisamente il fine proprio dell'ordinamento canonico «è l'ordine sociale giusto» della comunità ecclesiale: quest'ordinamento si indirizza quindi «a regolare quelle relazioni o condotte che si dirigono al bene comune della Chiesa-società», nonché «a stabilire l'ordine sociale giusto nella Chiesa, ordinando e conducendo i suoi sudditi al bene comune»; dal momento che il bene comune della Chiesa costituisce un fine meramente relativo, perché esso si pone in diretta connessione con il fine ultimo assoluto di tutti i membri della Chiesa, la salvezza della anime, con la conseguenza che «la *salus animarum* si pone come *suprema lex* del bene comune della Chiesa e dell'ordinamento canonico»⁹. Più di recente lo stesso autore ha affermato che nella comunità ecclesiale, le cui note caratteristiche sono l'unità, la santità, la cattolicità, l'apostolicità e la romanità, il fine consiste principalmente nel santificare gli uomini¹⁰. La santificazione di ogni uomo inizia con la fede che egli riceve mediante l'accettazione del messaggio evangelico, per cui missione fondamentale del popolo di Dio¹¹ è la predicazione, affinché la parola di Dio possa raggiungere tutti gli uomini: una volta ricevuta la fede, l'incorporazione alla Chiesa e la crescita della grazia in ogni uomo sono opera esclusiva o principale dei sacramenti, con la conseguenza che la Chiesa ha l'obbligo di amministrarli. Sicché, al fine soprannaturale della Chiesa, la salvezza dell'anima, corrispondono mezzi anche essi soprannaturali: in particolare, la parola di Dio e i Sacramenti¹².

Su di un piano più concreto gli autori che hanno partecipato al dibattito dottrinale hanno cercato di precisare anche l'incidenza che vie-

9. J. HERVADA, *El ordenamento canónico*, I, *Aspectos centrales de la construcción del concepto*, Pamplona 1966, pp. 159 ss.

10. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1986, pp. 63 ss.

11. Con l'espressione «popolo di Dio» si vuole mettere in evidenza le seguenti note: a) l'unità, cioè l'insieme dei cristiani, al di là delle differenze esistenti fra loro, b) la socialità, cioè i fedeli non formano un'unità solo numerica, ma si integrano vicendevolmente e stanno in reciproca relazione tra loro mediante vincoli sociali, c) l'uguaglianza; al di là di qualunque distinzione, esiste un piano di eguaglianza fondamentale tra tutti i fedeli, che precede qualunque diversità; d) la società: la Chiesa in quanto corpo sociale ha esistenza storica, nel senso che essa si costituisce con i suoi vincoli e i suoi fini non solo sul piano atemporale e metastorico della realtà divina, ma al tempo stesso, sul piano temporale, storico ed esterno della realtà (J. HERVADA, *o. c.*, pp. 29-30). Vedi anche R. BERTOLINO, *Il nuovo diritto ecclesiale tra coscienza dell'uomo e costituzione*, Torino 1989, pp. 35-37.

12. Da ultimo MONETA, *o. c.*, loc. cit., p. 312.

ne ad assumere la *salus animarum* nell'ordinamento giuridico, guidati soprattutto dalla preoccupazione che la sopravvalutazione di questi elementi potesse condurre ad uno stemperamento o dissoluzione della specifica giuridicità dell'ordinamento canonico¹³.

Avvertiva, infatti, il Giacchi che il giurista deve tener conto di questo fine nell'interpretare norme dubbie, o nell'indagare quale sia la *ratio* di una singola disposizione, o nel risalire ai principi generali, ma l'elemento della *salus animarum* non può in nessun modo sostituire le norme positive dettate dal diritto della Chiesa; nel senso che l'ordinamento canonico è pur sempre un ordinamento positivo nel quale la certezza del diritto, la sua stabilità, le garanzie in esso considerate non possono essere affatto sacrificate ad esigenze, pur nobilissime, che in esso non siano state espressamente o implicitamente riconosciute¹⁴.

In tutti gli studi dei canonisti è costante il riferimento al fine della *salus animarum* che è un principio che pervade tutto l'ordinamento canonico rimanendo, peraltro, quale elemento metagiuridico al di fuori della sua espressione positiva, come afferma con acutezza anche il d'Avack, allorché, dopo avere rilevato che nel sistema della Chiesa giuridica (*Ecclesia iuris*), il bene comune si concreta o, quanto meno, si pone in una ordinazione strettissima col fine stesso supremo, trascendente e spirituale nella società ecclesiale (*con la salus aeterna animarum*) a cui la medesima, per mandato divino, è ordinata, precisa che questo è un fine soprannaturale che come trascende la Chiesa stessa terrena nella sua sostanza religiosa, così *a fortiori* trascende il suo ordinamento giuridico, tanto da costituire nei confronti di questo un fine mediato metagiuridico o estragiuridico, che è di per sé al di fuori e al di là del medesimo ordinamento: un fine al quale tutto il complesso della giuridicità canonica deve tendere e in cui deve più o meno immedesimarsi e realizzarsi, come quello che viene a reggere e ordinare, quale *lex suprema*, le relazioni intersoggettive del popolo di Dio, e a fissare i loro diritti e doveri rispettivi nell'ambito e in funzione della loro salvezza eterna e della felicità celeste delle anime¹⁵.

13. MONETA, o. c., loc. cit., p. 312.

14. GIACCHI, *Diritto canonico e dogmatica giuridica moderna*, cit., loc. cit., p. 194.

15. P. A. D'AVACK, *Trattato di diritto canonico*, Milano 1980, p. 106.

Il fatto, peraltro, di considerare la *salus animarum* quale un fattore essenzialmente metagiuridico ed estragiuridico non deve essere considerato come ragione di scandalo, nel senso che un fenomeno soggetto non è, di per sé, peculiare ed esclusivo dell'ordinamento canonico, ma è un fenomeno che si riscontra insistentemente in tutti gli ordinamenti giuridici e in particolare in quelli statuali; ne consegue che la presenza di siffatta finalità, tutta fondata nel diritto divino, implica automaticamente una subordinazione alla medesima o addirittura un sacrificio della certezza giuridica e della stabilità del diritto; fenomeno questo inammissibile in tutti gli altri ordinamenti giuridici che si fondano sul rispetto e sull'attuazione delle norme positive¹⁶.

Osservava, invero, il Fedele che in nessun ordinamento, come in quello canonico, la lettera della disposizione legislativa è così spesso sacrificata e violata nelle finalità supreme che il diritto deve conseguire¹⁷, e quando quelle finalità, che si risolvono in definitiva nel fine ultramondano sono presenti, il principio della certezza e nella stabilità del diritto riceve un fierissimo colpo e si riduce a un nome vano, ogni criterio rigidamente formale viene soppiantato, tutto ciò che va sotto il nome di positivismo giuridico diventa lettera morta; ed allora appare in quale verità si risolve, nell'ordinamento canonico, l'opera del legislatore¹⁸.

Alle affermazioni del Giacchi ribatteva il Fedele, osservando che queste rivelano una rappresentazione inadeguata della vera essenza dell'ordinamento canonico, la quale impone di seguire una ben diversa, anzi, del tutto opposta linea di pensiero. In nessun caso la Chiesa, pur di fare salvo il principio della certezza e della stabilità del diritto, viene meno alla sua divina missione che consiste nel realizzare la *salus animarum*. Né ad essa potrebbe mai venir meno, poiché non si può mettere in dubbio che tra il principio di diritto divino che postula la risoluzione del conflitto tra *lex* e *bonum animarum* e il principio della certezza e della stabilità del diritto è quest'ultimo che deve restare sacrificato¹⁹. Ciò, d'altra

16. D'AVACK, o. c., p. 113. Sulla finalità considerata si veda V. BERTOLONE, *La salus animarum nell'ordinamento giuridico canonico*, Roma 1987.

17. P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova 1962, p. 203.

18. D'AVACK, o. c., p. 203. In senso favorevole al Fedele era anche P. BELLINI, «Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento giuridico canonico», in *Dir. Eccl.*, 1957, I, p. 206, nota 79.

19. FEDELE, *Lo spirito*, cit., pp. 209-210.

parte, non significa deprimere e mortificare la forma per fare eseguire unicamente la sostanza del diritto della Chiesa, né significa sopprimere nell'ordinamento canonico ogni carattere di giuridicità, ma significa soltanto tendere l'orecchio a quelle che sono le supreme ed imprescindibili esigenze di questo ordinamento ed individuarne i mezzi necessari e sufficienti a soddisfarle²⁰.

Pertanto, per quanto riguarda il problema delle relazioni tra sostanza e forma, nel diritto della Chiesa, si può osservare che tra l'una e l'altra non vi potrà giammai essere piena e perfetta corrispondenza: la forma costituita dal diritto canonico positivo non riuscirà mai a comprendere ed esaurire tutta la sostanza del diritto della Chiesa; e ciò perché questa sostanza è perfetta, inesauribile ed infinita, per essere in minima parte di natura divina e soprannaturale, laddove la forma, per essere umana, è necessariamente imperfetta, limitata e circoscritta, come tutte le cose umane²¹.

La verità è che, come confermava il d'Avack, la Chiesa, posta al bivio tra la *salus animarum* e la certezza del diritto non può avere esitazioni e per la sua stessa ragion d'essere si trova nella ineluttabile necessità di fare salva la salute eterna delle anime e permettere loro di guadagnarsi la salvezza, sacrificando la certezza e la stabilità del diritto positivo e quindi, anche se inevitabile, ogni rispetto e tutela del diritto stesso soggettivo; donde una delle fondamentali ragioni dell'esistenza nell'ordinamento canonico di tutta una serie di istituti particolari, primo fra tutti la *aequitas canonica*, attraverso i quali la Chiesa si riserva la possibilità di attuare praticamente nei casi concreti la deroga alla norma positiva rivelatasi irragionevole²². Istituti quali la dispensa, il privilegio, la *dissimulatio*, la tolleranza ecc, che sono perciò giustamente considerati come vere e proprie valvole di sicurezza dell'ordinamento canonico²³.

20. FEDELE, o. c., p. 210. Sulla *salus animarum* vedi anche C. J. ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia della Chiesa, Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, p. 124: «Nella prospettiva della giustizia intraecclesiale dei diritti delle persone nella Chiesa relativi ai beni salvifici della Comunione, la *salus animarum* è una finalità che ordina estrinsecamente tutta la realtà giuridico-canonica, e che quindi dà ad essa una sua propria pastoralità».

21. FEDELE, o. c., p. 212.

22. D'AVACK, *Trattato*, cit., p. 114.

23. D'AVACK, o. c., p. 144.

Nel loro interno continua ad operare la epikeia, in base alla quale si produce un atto contro la legge «sulla base di una autodeterminazione del soggetto ad essa sottoposto, quando egli stesso ritenga che la rigida osservanza della legge medesima possa recargli un grave danno»²⁴.

2. È stato ricordato che, secondo il d'Avack, la *salus animarum* svolgerebbe una funzione essenzialmente negativa, quella di clausola-limite tendente ad evitare che nella legislazione della Chiesa si insinuino norme contrastanti con tali finalità²⁵. Ma il d'Avack precisava che l'importanza fondamentale del fine supremo considerato si manifesta, soprattutto, all'atto della produzione legislativa del diritto, nel senso che tale finalità ha una ineluttabile influenza, allorquando trattasi di stabilire delle norme giuridiche nuove e quando trattasi di escludere dall'ordinamento canonico una o più norme che si presentino incompatibili e contrapposte alla salvezza delle anime²⁶.

In verità, ogni norma giuridica propria dell'ordinamento canonico deve essere formalmente e sostanzialmente congruente con le norme basilari, costituite dal diritto divino, che costituisce la vera e propria costituzione dell'ordinamento della Chiesa: tale nucleo costituito dal diritto divino e che rappresenta la costituzione della Chiesa è irreformabile e perenne²⁷. E non è in alcun modo possibile la creazione o formazione da parte del legislatore umano di norme che siano per se stesse contrarie e in opposizione alla *salus animarum*²⁸.

Perciò si è finito per concludere che tutto quanto detto si può esprimere in termini lineari, nel senso che tutti gli istituti e le norme

24. S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Torino 1995, p. 66.

25. MONETA, *o. c.*, loc. cit., p. 312.

26. D'AVACK, *o. c.*, p. 115; La funzione essenzialmente positiva della *salus animarum* consisterebbe nel fatto che il detto fine supremo si esplica nell'essere il principio direttivo e l'impulso che dà vita alle norme e agli istituti che debbono sempre essere informati al fine supremo e metagiuridico della salvezza delle anime. Di conseguenza, sotto l'aspetto positivo, è appunto alla detta finalità che tutto l'ordinamento canonico è sempre stato e deve restare fondamentalmente informato, quale vero principio ispiratore della sua legislazione; la norma sacramentale infatti della Chiesa esige che tutte le sue norme e i suoi istituti siano fortemente condizionati dalle norme superiori del diritto divino e, quindi, ispirati alla suprema finalità religiosa della salvezza delle anime (*o. c.*, pp. 114-115).

27. D'AVACK, *Trattato*, cit., pp. 113-114.

28. P. CIPROTTI, voce «Canonizzazione delle leggi civili», en *Enc. del dir.*, vol. V, Milano 1959, p. 1088.

dell'ordinamento canonico vengono a incontrare nella loro legittimità di esistenza e possibilità di attuazione il limite fondamentale dell'ordine pubblico della Chiesa, per cui non debbono essere in contrasto con i principi direttivi, con i compiti essenziali e con le finalità supreme dell'ordinamento canonico stesso²⁹. È inutile ricordare che, se per gli Stati, il concetto di ordine pubblico è un concetto essenzialmente politico e contingente, al contrario, per la Chiesa è un concetto essenzialmente dogmatico, religioso e immutabile e che se il fine degli Stati è un fine politico e modificabile, quello della Chiesa è un fine religioso, fisso e immutabile³⁰.

Si è recentemente affermato che la considerazione della salvezza delle anime si evolve e subisce significativi mutamenti con il progressivo affermarsi di quegli indirizzi di studio che recuperano e valorizzano la natura teologica del diritto canonico, arrivando così ad un suo più diretto inserimento nella realtà misteriosa della Chiesa³¹.

Si è andato affermando, infatti, un indirizzo teologico che ha voluto sfiorare la finalità suprema della Chiesa e ad esso ha dato impulso il Concilio Vaticano II con la sua dottrina sulla sacramentalità della Chiesa e sulla sua configurazione quale unica complessa realtà che risulta costituita da un duplice elemento, quello umano e quello divino, in cui si fondono la società costituita di organismi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, la comunità visibile e quella spirituale o carismatica, la Chiesa terreste e la Chiesa ormai in possesso dei beni celesti³².

Tale concezione trova conforto nell'insegnamento di Paolo VI, che più volte ha insistito sulla necessità di un più stretto rapporto tra teologia e diritto canonico³³.

Si è finito con l'affermare così che, in questa nuova prospettiva, l'elemento religioso è essenzialmente costitutivo del diritto canonico al punto da farne uno *jus sacrum*, con la conseguenza che la *salus animarum* non costituisce e rappresenta soltanto un fine a cui il diritto deve tende-

29. D'AVACK, *o. c.*, p. 116.

30. D'AVACK, *o. c.*, p. 116.

31. MONETA, *o. c.*, p. 113.

32. L. G. 8.

33. PAOLO VI, «Discorso ai partecipanti al II Congresso internazionale di dir. Can. 1973», in *Persona e ordinamento nella Chiesa*, Milano 1975, p. 580.

re, ma costituisce un qualcosa di immanente alla Chiesa stessa³⁴. La salvezza delle anime non sarebbe allora un elemento metagiuridico o estragiuridico, così come è stato finora considerato da tutti i canonisti, e soprattutto dai più autorevoli, ma tale elemento va riportato nell'interno dell'ordinamento canonico, poiché tale diritto non è «una struttura sociologica della Chiesa», bensì un fenomeno sociale con un'autonomia epistemologica e logica propria³⁵.

L'autore di siffatte affermazioni, che già aveva in precedenza meso in discussione il concetto di legge, considerata non già, come la tomistica *ordinatio relationis*³⁶, ma come una per noi inconcepibile *ordinatio fidei*, ritiene che questo diritto canonico, contrariamente al diritto statutale o secolare, non ha pretese di esigere una obbedienza solo a livello etico intramondano, ma anche a livello del destino ultimo e soprannaturale dell'uomo, vincolando i fedeli non solo nei loro atti esteriori, ma anche in quelli interiori; cosicché, quando lo stesso legislatore canonico, con la norma di chiusura del Codice (c. 1752) prescrive di tenere sempre presente la salvezza delle anime la quale deve nella Chiesa essere sempre la legge suprema, «non vuol dire solamente che la forza vincolante di una norma positiva può essere all'occorrenza superata, con l'epikeia e la dispensa, in vista della salvezza», ma «nel sistema cattolico, in cui la legge, con le sue opere, è ritenuta necessaria per la salvezza, significa anche — questo è il suo significato primario — che il singolo precetto ha in se stesso la pretesa, in nome del principio dell'incarnazione, di essere un'espressione normativa per l'inverarsi concreto della salvezza»³⁷.

Concezione, questa, altamente e profondamente teologica del diritto canonico che non può ovviamente essere condivisa da chi ritiene che il diritto non può non mantenere il suo carattere di regola intersoggettiva che agisce su un piano completamente diverso da quello su cui agisce la norma a precetto morale³⁸.

34. E. CORECCO, «Diritto», in *Jus et communio, scritti di diritto canonico*, Lugano 1997, pp. 127-128.

35. CORECCO, *o. c.*, p. 128.

36. Vedi P. PELLEGRINO, *La struttura interna della legge (Contributo alla dottrina canonistica del procedimento normogenetico)*, Milano 1978.

37. CORECCO, «Il valore della norma disciplinare in rapporto alla salvezza nella tradizione occidentale», in *Incontro di canonici d'Oriente e d'Occidente*, I, Bari 1994, pp. 289-292.

38. MONETA, *o. c.*, loc. cit., p. 315.

L'assunto è che da una simile concezione, che vuole sovvertire tutta una tradizione canonistica che aveva, e ha sempre, avvertito come la finalità ultima dell'ordinamento canonico non possa che essere la salvezza delle anime, scaturisce che al concetto di *salus animarum*, quale principio attivo al quale deve convergere il sistema giuridico ecclesiale, si sia sostituito il concetto di *communio* che sembra essere capace di esprimere la fisionomia inconfondibile della costituzione e degli istituti canonistici che regolano la vita ecclesiale, giacché la semplice salvezza delle anime si rivelerebbe incapace di esprimere, per la sua connotazione individualistica ed estrinsecistica, il fine ultimo, storico e a un tempo escatologico, verso il quale converge il diritto canonico e dal quale riceve la sua impronta fenomenologico-giuridica³⁹.

Conseguentemente, il fine ultimo dell'ordinamento canonico non sarebbe quello di garantire il «*bonum commune Ecclesiae*», ma di realizzare la *communio*, che non è altro se non «la modalità specifica con la quale, all'interno della comunità ecclesiale, diventano giuridicamente vincolanti sia i rapporti intersoggettivi, sia quelli esistenti ad un livello più strutturale tra le Chiese particolari e la Chiesa universale»⁴⁰.

A nostro modesto avviso, questo indirizzo teologico che ritiene essere la *salus animarum* un elemento immanente alla Chiesa stessa e non un elemento metagiuridico, deve essere rispettata, dal momento che la *communio*, per identificarsi con l'intero ordinamento ecclesiale (L.G.,S.3) e pur rappresentando essa stessa comunione sacramentale, comunione gerarchica e comunione di chiese, nonché comunione fra le chiese particolari e la Chiesa universale, implica il dovere del cristiano di conservare la comunione che, oltre tutto, è *dilectio fraterna*⁴¹. D'altra parte, è bene mettere l'accento sul fatto che la comunione implica sempre una dimensione verticale (comunione con Dio) e una dimensione orizzontale (comunione tra gli uomini), per poi riconoscere che il diritto appartiene senz'altro alla dimensione orizzontale della comunione, ossia alla comunione tra gli uomini⁴².

39. CORECCO, o. c., loc. cit., p. 129. Vedi anche dello stesso *Valore dell'atto contra legem* in *La norma en el derecho canónico*, cit., vol. I.

40. CORECCO, *Diritto*, cit., loc. cit., pp. 128 ss.

41. BERTOLINO, o. c., pp. 31-32.

42. ERRÁZURIZ, o. c., p. 112.

Ma così concepita la *communio* non può in sostanza che identificarsi e configurare il presupposto precipuo necessario al raggiungimento nel fine supremo dell'ordinamento giuridico della Chiesa che non è, e non può non essere, che la *salus animarum*.

Si attua, si realizza, si mette in essere la *communio* proprio al fine di raggiungere nell'unità ecclesiale dei fedeli il fine della salvezza delle anime, che è anche un fattore prezioso per poter rintracciare in molti casi il concetto dell'equità canonica esplicitamente richiamata dal c. 19 come strumento per colmare le lacune della legge⁴³.

43. J. I. ARRIETA, «La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori», en *Jus Ecclesiae*, 2000, 2, p. 356.